COMUNE DI MORRA DE SANCTIS
PROVINCIA DI AVELLINO
CAP: 83040 P.I. 00287070643 tel. 0827 43021 fax 0827 43081

medaglia d'oro al valore civile

Prot. N. 2457 del 22.05.2018

PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE
(ai sensi del DPR 13 marzo 2013, n. 59)
A.U.A. n° 03 del 22/05/2018

Oggetto:Provvedimento conclusivo finalizzato al rilascio dell'A.U. .A., di cui all'art. 2, comma 1 lett. a) del D.P .R. n. 59/2013, per l'insediamento produttivo (fabbricazione di altre machine di impiego generale) sito in Morra De Sanctis (AV) Z. I. ASI, foglio 34 p.lla 1251 ;
Ditta: ECOR INTERNATIONAL spa - P.IVA 035110402242;
Legale Rappresentante: sig. UMBERTO LUCIETTO (C.F.:LCTMRT79C28I531F) nato a Schio (VI) il 28/03/1979 e residente in Schio (VI) alla via Sette Comuni,3.

IL DIRIGENTE

Visto il D .P. R. n. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";

Visto in particolare l'art. 2, comma 1 lett. a) del D.P.R. n. 59/2013, che definisce Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) "il provvedimento rilasciato dallo sportello unico per le attività produttive, che sostituisce gli atti di comunicazione in materia ambientale di cui all'art. 3" del medesimo decreto, ovvero, tra l'altro,:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- Comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, comma 4 o comma 6, della L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Visto altresì, l'art. 2, comma 1, lett. b) del D.P.R. n. 59/2013, che definisce la Provincia, o la diversa autorità indicata dalla normativa regionale, quale autorità competente, ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di ubicazione dell'insediamento produttivo;

Vista la Delibera di Giunta Regione Campania n. 168 del 26/04/2016, pubblicata sul B.U.R.C. n. 29 del 09/05/2016, che ha approvato, tra l'altro, la "guida operativa per le procedure relative al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ex DPR 5912013";

Visto il D. Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 che alla Parte Quinta reca norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera generate da impianti e dalle attività che producono emissioni in atmosfera, che all'art. 268, comma 1), lett. o), attribuisce alla Regione la competenza al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni e all'adozione degli altri provvedimenti previsti dal Titolo I, Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/06;

Visto il comma 7 dell'art. 4 del D.P.R. 13 marzo 2013 per il quale qualora sia necessario acquisire esclusivamente l'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del presente regolamento, il SUAP trasmette la relativa documentazione all'autorità competente che, ove previsto, convoca la Conferenza di Servizi di cui agli art. 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'autorità competente adotta il provvedimento e lo trasmette immediatamente al SUAP per il rilascio del titolo.

Vista l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Morra De Sanctis (AV) della ditta ECOR INTERNATIONAL spa - P.IVA 035110402242 , nella persona del Legale Rappresentante , per l'insediamento produttivo (fabbricazione di altre machine di impiego generale) sito in Morra De Sanctis (AV) Z. I. ASI, foglio 34 p.lla 1251 , relativa a:
- Autorizzazione definitiva rilasciata ai sensi dell'art. 269, comma 2, D. Lgs 3 aprile 2006, n. 152, in materia di emissioni in atmosfera per l'insediamento produttivo in oggetto;
- Nulla Osta acustico ai sensi della L. 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di acustica per l'insediamento produttivo in oggetto;

Vista l'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), adottata con determinazione dirigenziale della Provincia di Avellino - Settore Ambiente ed Attività Agricole, Ittico-Venatorie n. 557 del 26/03/2018, che allegata al presente provvedimento ne forma parte integrante e sostanziale.

RILASCIA

Alla ditta ECOR INTERNATIONAL spa - P.IVA 035110402242 , nella persona del Legale Rappresentante sig. UMBERTO LUCIETTO (C.F.:LCTMRT79C28I531F) nato a Schio (VI) il 28/03/1979 e residente in Schio (VI) alla via Sette Comuni,3 , il Provvedimento conclusivo di

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.)

relativamente all'insediamento produttivo (fabbricazione di altre macchine di impiego generale) sito in Morra De Sanctis (AV) Zona Industriale ASI, foglio 34 p.lla 1251 , di cui alla determinazione dirigenziale della Provincia di Avellino - Settore Ambiente ed Attività Agricole, Ittico-Venatorie n. 557 del 26/03/2018, per i seguenti titoli abilitativi di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 59/2013:

1.Con riferimento alla normativa in materia di emissioni in atmosfera:

"l'Autorizzazione definitiva rilasciata ai sensi dell'art. 269 comma 2 D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152";

2. Con riferimento alla normativa in materia di Acustica:

"Nulla Osta acustico ai sensi della L. 26 ottobre 1995 n. 447;

La presente autorizzazione, ai sensi del comma 6 dell'art. 3 del D.P.R. n. 59/2013, ha la durata di anni 15 (quindici) a decorrere dalla data di rilascio e potrà essere rinnovata e/o aggiornata anche con gli altri titoli abilitativi eventualmente necessari e di cui al comma 1 del citato art. 3 del D.P.R. 59/2013.
La presente autorizzazione è subordinata al rispetto da parte della ditta di tutte le prescrizioni, definizioni, precisazioni e disposizioni riportate nella determinazione dirigenziale della Provincia di Avellino - Settore Ambiente ed Attività Agricoel, Ittico-Venatorie n. 557 del 26/03/2018 allegata al presente provvedimento con l'avvertenza che il presente atto potrà essere privato di effetti (anche mediante provvedimenti delle singole autorità competenti) nel caso in cui siano apportate modifiche non consentite o non preventivamente autorizzate nonché negli altri casi previsti dalle vigenti disposizioni normative, per cui ogni eventuale modifica all'impianto approvato dovrà essere sottoposta a comunicazione o richiesta di autorizzazione qualora previsto dalla vigente normativa.
La ditta destinataria del presente provvedimento unico è responsabile di ogni inosservanza delle norme di legge, dei regolamenti, delle prescrizioni stabilite dall'Amministrazione Provinciale e delle modalità esecutive stabilite nella precitata determinazione dirigenziale della Provincia di Avellino - Settore Ambiente ed Attività Agricole, Ittico-Venatorie n. 557 del 26/03/2018
Ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.P.R. n. 59/2013, almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, il titolare della presente autorizzazione invia, con le modalità stabilite dal D.P.R. n. 59/2013, istanza di rinnovo corredata dalla documentazione tecnica amministrativa aggiornata di cui all'art. 4, comma 1, del D.P.R. n. 59/2013.

Il presente provvedimento è notificato alla ditta ECOR INTERNATIONAL spa.
Viene inviato in copia ai seguenti Enti:

- Provincia di Avellino - Settore Ambiente ed Attività Agricole, Ittico-Venatorie;
- Regione Campania - U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Avellino;
- Dipartimento Provinciale di Avellino dell'A.R.P.A.C.;
- A.S.L. Avellino - U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 90 n. 241 e succ. mod. e int., avverso il presente provvedimento è ammesso nei modi e nelle forme previste, da parte dei soggetti legittimati, ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. competente entro 60 (sessanta) giorni dalla sua notifica, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dalla sua notifica.
Si dispone la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio del Comune di Morra De Sanctis (AV) per la durata di 30 (trenta) giorni consecutivi nonché della determinazione dirigenziale della Provincia di Avellino - Settore Ambiente ed Attività Agricole, Ittico-Venatorie n. 557 del 26/03/2018.

Il DIRIGENTE
Ing. Giuseppe Graziano

COMUNE DI MORRA DE SANCTIS (AV)
PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO
DAL 24/05/2018 AL 24/06/2018
OPPOSIZIONI .....

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL MESSO

Provincia di Avellino

Settore Ambiente, Territorio e Urbanistica

Determinazione N. 557 del 26/03/2018

OGGETTO: D.P.R. 13 MARZO 2013, N° 59 (PUBBLICATO SULLA G.U. N° 124 DEL 29/05/2013): DISCIPLINA DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.). ISTANZA DI ECOR INTERNATIONAL S.P.A. CON INSEDIAMENTO PRODUTTIVO (FABBRICAZIONE DI ALTRE MACCHINA DI IMPIEGO GENERALE) SITO IN MORRA DE SANCTIS (AV), ZONA INDUSTRIALE ASI, FG. 34 P.LLA 1251. ADOZIONE AUA

IL DIRIGENTE

Visto il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*".
Visto in particolare, l'art. 2, comma 1, lett. a) del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, che definisce Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) "*il provvedimento rilasciato dallo sportello unico per le attività produttive, che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui all'art. 3*" del medesimo decreto, ovvero:

- *autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;*
- *comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;*
- *autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;*
- *autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;*
- *comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della L. 26 ottobre 1995, n. 447;*
- *autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99;*
- *comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;*

Visto altresì, l'art. 2, comma 1, lett. b) del D.P.R. 13 marzo 2013, che definisce la Provincia, o la diversa autorità indicata dalla normativa regionale, quale autorità competente, ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo

Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di ubicazione dell'insediamento produttivo;

Vista la delibera di Giunta Regione Campania n° 168 del 26/04/2016, pubblicata sul B.U.R.C. n° 29 del 09/05/2016, che ha approvato, tra l'altro, la "guida operativa per le procedure relative al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ex DPR 59/2013";

Visto il D. Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 che:

- alla Parte Terza reca norme in materia di tutela delle acque e delle risorse idriche;
- alla Parte Quarta reca norme in materia di gestione dei rifiuti che agli artt. 214, 215 e 216 assegna alla Provincia la competenza per l'iscrizione nel registro provinciale dei recuperatori degli impianti di trattamento rifiuti non pericolosi assoggettabili alla procedura semplificata;
- alla Parte Quinta reca norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera generate da impianti e dalle attività che producono emissioni in atmosfera, che all'art. 268, c. 1), lett. o) attribuisce alla Regione la competenza al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni e all'adozione degli altri provvedimenti previsti dal Titolo I, Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/06.

Visto il comma 7 dell'art. 4 del D.P.R. 13 marzo 2013 per il quale *qualora sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del presente regolamento, il SUAP trasmette la relativa documentazione all'autorità competente che, ove previsto, convoca la conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'autorità competente adotta il provvedimento e lo trasmette immediatamente al SUAP per il rilascio del titolo.*

Dato atto che:

con PEC del 14/11/2017, acquisita al protocollo di questo Ente con il n° 53107 del 17/11/2017, il SUAP del Comune di Morra De Sanctis (AV), inoltrava istanza di AUA prodotta dalla ditta **Ecor International S.p.A.** finalizzata al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera nonché alla valutazione dell'impatto acustico per l'insediamento produttivo di cui all'oggetto, cui è stato assegnato il n° **486** dell'archivio AUA di questa Provincia;
con nota n° 54515 del 24/11/2017 questo Servizio comunicava che l' istanza di AUA risultava priva della relazione tecnica sul tipo di attività dell'impianto e sul ciclo delle acque incluse le acque di piazzale (prima e seconda pioggia) e del contratto di locazione registrato da PoEMA all'agenzia delle Entrate il 07/01/2015 nr. 000024;
con PEC del 12/12/2017, acquisita al protocollo di questo Ente con il n° 58045 del 14/12/2017, il SUAP del Comune di Morra De Sanctis trasmetteva le integrazioni richieste;
con PEC del 12/12/2017, acquisita al protocollo di questo Ente con il n° 58046 del 14/12/2017, il SUAP del Comune di Morra De Sanctis trasmetteva la documentazione di avvio del procedimento;
con nota n° 116 del 02/01/2018 questo Servizio convocava la prima seduta della conferenza di servizi per il giorno 05/12/2018;
con nota n° 3414 del 18/01/2018 questo Servizio rinviava la Conferenza dei servizi al giorno 08/02/2018 come da richiesta della UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti – Avellino con nota n. 30564 del 16/01/2018;
con PEC del 16/01/2018, acquisita al protocollo di questo Ente con il n° 3168 del 18/01/2018, il SUAP del Comune di Morra De Sanctis trasmetteva ulteriori integrazioni;
con verbale del 08/02/2018 (***Allegato 1***), trasmesso con nota n° 7258 del 09/02/2018 la conferenza dei servizi:
- visti gli atti inerenti l'autorizzazione allo scarico in rete consortile ASI, chiede chiarimenti all'ASI in ordine alla titolarità del rapporto tra la ditta richiedente e l'ASI;
- acquisiva il parere favorevole circa le emisisioni in atmosfera espresso della Regione Campania Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti – Avellino, esaminati gli atti, in particolare la planimetria ed il quadro emissivo, prescrivendo controlli periodici con cadenza annuale;

- acquisiva il parere favorevole di conformità edilizio-urbanistico e di conformità al vigente piano di zonizzazione acustica espresso dal rappresentante del Comune di Morra De Sanctis che si riservava, comunque, di formalizzarlo in tempi brevi;
- prendeva atto dei pareri acquisiti in corso di istruttoria e di quelli espressi in sede di conferenza di servizi dichiarando chiusi i lavori della conferenza assegnando, comunque, il termine di 20 gg. all'ASL Avellino, dalla notifica del verbale, per esprimere eventuali proprie osservazioni e/o pareri di competenza.

con nota n° 11557 del 09/03/2018 questo Ente sollecitava al Comune di Morra De Sanctis la trasmissione in tempi celeri di quanto richiesto con verbale del 08/02/2018, ovvero chiarimenti da parte dell'ASI e formalizzazione dei pareri di competenza del Comune;

con nota n° 1037 del 12/03/2018, acquisita al protocollo di questo Ente con il n° 12405 in data 14/03/2018, il Consorzio ASI di Avellino rappresentava che non risulta alcun insediamento della Ecor International S.p.A. in ASI di Morra de Santis e pertanto invita la ditta stessa e la Rete di Imprese Polo Europeo Microfusioni Aereospaziali a fornire i dovuti chiarimenti;

con nota n° ML 16/2018 del 12/03/2018, acquisita al protocollo di questo Ente con il n° 12549 in data 15/03/2018, la Rete di Imprese Polo Europeo Microfusioni Aereospaziali chiarisce che la ditta Ecor International S.p.A aveva aderito originariamente alla Rete di imprese POEMA con contratto di rete n° 1952 del 22/04/2014 con la denominazione Ecor Research SPA voltura rato successivamente in Ecor International SPA;

con nota n° 1385 del 14/03/2018 (***Allegato 2***), acquisita al protocollo di questo Ente con il n° 12898 in data 16/03/2018, il Comune di Morra De Santis esprimeva parere favorevole definitivo di conformità edilizio urbanistico e nulla osta alla valutazione di impatto acustico;

con nota n° 1230 del 21/03/2018 (***Allegato 3***), il Consorzio ASI di Avellino rappresentava che l'insediamento della ditta Ecor International S.p.A era stato asssentito dal Consorzio stesso con apposita delibera del Comitato Direttivo n° 2018/6/83 del 15/03/2018 e che la ditta era regolarmente collegata alle reti fognarie consortili;

Considerato che:

- l'istanza della ditta **Ecor International S.p.A.** è risultata corredata, oltre a quanto già citato e di cui si è dato atto, dalla seguente documentazione in formato digitale (pdf) ritenuta utile ai fini dell'istruttoria:
  - istanza di AUA su modello unico e relative schede;
  - relazione tecnica generale del complesso PoEMA redatta da Tecno-Bios s.r.l. di Benevento e datata Novembre 2017;
  - relazione tecnica sulle emissioni in atmosfera redatta da Tecno-Bios s.r.l. di Benevento e datata Ottobre 2017;
  - relazione di valutazione di impatto acustico ambientale redatta da Tecno-Bios s.r.l. di Benevento e datata Ottobre 2017;
  - autorizzazione ASI allo scarico delle acque reflue nere e di piazzale in fognatura nera e bianca prot. nr. 619 del 17/07/2017;
  - ricevuta versamento a favore della Regione Campania per € 155.00;

- sono stati acquisiti i seguenti pareri favorevoli, propedeutici al rilascio dell'AUA richiesta dalla **Ecor International S.p.A.**:
  - parere favorevole della Regione Campania – UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Avellino per quanto di competenza sulle emissioni in atmosfera espresso in seduta di conferenza di servizi del 08/02/2018 (vedi ***Allegato 1***);
  - parere favorevole di conformità edilizio-urbanistico e di conformità al vigente piano di zonizzazione acustica espresso dal Comune di Morra De Sanctis con nota n° 1385 del 14/03/2018 (vedi ***Allegato 2***);
  - nota n° 1230 del 21/03/2018 (***Allegato 3***), del Consorzio ASI di Avellino che rappresentava che l'insediamento della ditta Ecor International S.p.A. era stato asssentito dal Consorzio stesso con apposita delibera del Comitato Direttivo n° 2018/6/83 del 15/03/2018 e che la ditta era regolarmente collegata alle reti fognarie consortili;
  - è stato altresì ritenuto acquisito favorevolmente il parere dell'ASL ai sensi del

comma 7 dell'art. 14 ter della L. 241/1990 e succ. mod. e int in assenza di specifiche osservazioni e/o pareri di competenza nei 20 giorni successivi alla notifica del verbale della conferenza dei servizi del 08/02/2018;

l'istruttoria, per quanto di competenza ex DPR 59/2013, è da intendersi conclusa complessivamente con esito favorevole, condizionato, comunque al rispetto, da parte del gestore dell'impianto, delle vigenti norme in campo ambientale, degli elaborati tecnici presentati a corredo dell'istanza di AUA, dei pareri espressi dagli Enti a vario titolo competenti come in precedenza richiamati, nonché delle prescrizioni di seguito riportate.

Richiamato il comma terzo, lettera f) dell'art. 107 del d. lgs. 267/2000 e succ. mod. e int., nonché l'art. 4 del D.P.R. 59/2013.

Ritenuto tutto quanto sopra parte integrante del presente atto e, pertanto, che possa darsi luogo al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale secondo il disposto del DPR 59/2013 ed esclusivamente per gli aspetti in esso contemplati e come da istanza de quo

DETERMINA

A) **di adottare a favore della ditta Ecor International S.p.A., P.IVA 035110102242, legale rappresentante sig. Lucietto Umberto (CF. LCT MRT 79C28 I531F) nato a Schio (VI) il 28/03/1979, con sede legale in Schio (VI) alla Via Friuli n. 11 –, l'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, relativa all'insediamento produttivo (*fabbricazione di altre macchine di impiego generale*) sito in Morra De Sanctis (AV) alla località zona industriale ASI,, fg. 34 p.lla 1251.**

la presente A.U.A. comprende i seguenti titoli abilitativi:

1) con riferimento alla normativa in materia di emissioni in atmosfera:

visto il parere espresso dalla Regione Campania UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti – Avellino espresso in seduta di Conferenza di Servizi del 08/02/2018 (vedi ***Allegato 1***) e inerente due punti di emissione (vedi ***Allegato 1***);

si rilascia l'autorizzazione definitiva, ai sensi dell'art. 269 comma 2 D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, per le emissioni derivanti dall'attività di "***produzione di altre macchine di impiego generale***" da esercitarsi nello stabilimento sito **in Morra De Sanctis (AV) zona industriale ASI fg. 34 p.lla 1251,** sulla scorta dei dati di emissione, riportati in unico, apposito schema che forma parte integrante del presente atto (vedi ***Allegato 1);***

- di subordinare, altresì, il provvedimento per le emissioni all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

  a) rispettare i valori limite, riportati nel richiamato schema di emissioni e che rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo orario in peso di sostanze inquinanti ammissibili;

  b) non superare in nessun caso i valori limite fissati dall'allegato I alla parte quinta del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 o quelli fissati dalla D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102 se più restrittivi e n. 243/2015, quest'ultima inerente ai sistemi di abbattimento da adottare e, laddove non previsti, il tecnico nella fase di messa in sercizio e a regime dell'impianto dovrà comunicare nel primo rapporto di prova l'efficienza degli abbattimenti almeno al 90%;

  c) ove tecnicamente possibile, garantire la captazione, il convogliamento e

l'abbattimento (mediante l'utilizzo della miglior tecnologia disponibile) delle emissioni inquinanti in atmosfera, al fine di contenerle ulteriormente;

d) in generale, i metodi di campionamento, d'analisi e di valutazione sono quelli imposti dall'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e dalla DGR 5 agosto 1992, n. 4102;

e) effettuare, con **cadenza annuale** a decorrere dalla data di "messa a regime" e in esercizio dei due nuovi camini durante il normale esercizio e nelle sue condizioni più gravose, n. 1 prelievo per le analisi periodiche di tutte le emissioni, dandone preavviso di almeno trenta giorni e successiva comunicazione degli esiti alla scrivente Provincia ed agli Enti competenti in materia ambientale (Comune di Solofra, ARPAC – Dipartimento Provinciale di Avellino e Regione Campania U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti - Settore Provinciale di Avellino);

f) provvedere all'annotazione (in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione della autorità competenti al controllo e redatti sulla scorta degli schemi esemplificativi di cui alle appendici 1 e 2 dell'allegato VI alla parte quinta del d. lgs. 152/2006 e succ. mod. e int.) di:

I. dati relativi ai controlli discontinui previsti al punto 4-h (allegare i relativi certificati d'analisi);

II. ogni eventuale caso d'interruzione del normale funzionamento dell'impianto produttivo e/o dei sistemi d'abbattimento;

III. rapporti di manutenzione eseguite sui sistemi di abbattimento secondo le modalità e la periodicità prevista dalle schede tecniche del costruttore;

j) porre in essere gli adempimenti previsti dall'art. 271 comma 14 D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 in caso di eventuali guasti tali da compromettere il rispetto dei valori limite di emissione;

k) adottare ogni accorgimento e/o sistema atto a contenere le emissioni diffuse entro i valori limite di soglia consigliati dall'ACGIH (TLV - TWA) e misurarle in prossimità delle fonti inquinanti comunicandone gli esiti allo scrivente ed agli Enti interessati, contestualmente ai controlli discontinui;

l) custodire il presente provvedimento, anche in copia, presso lo stabilimento e consentirne la visione a quanti legittimati al controllo;

m) qualora ad uno stesso camino afferiscano, in momenti diversi, le emissioni provenienti da più fasi produttive, le analisi di cui al punto h) dovranno essere rappresentative di ciascuna fase;

n) qualora le emissioni provenienti da un'unica fase produttiva siano convogliate a più camini, la valutazione dei flussi di massa dovrà essere effettuata considerando complessivamente la somma dei contributi delle emissioni di ciascun camino;

o) i condotti d'emissione, i punti di campionamento e le condizioni d'approccio ad essi vanno realizzati in conformità con le norme UNI 10169;

p) al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale verso l'alto e l'altezza minima del punto di emissione essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri; i punti di emissione situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, devono avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta;

Si puntualizza ulteriormente che:

- va garantito il completo rispetto di tutta la normativa regionale sulle emissioni in atmosfera con particolare riferimento alla D.G.R. 5 agosto 1992 n° 4102 come

	modificata e integrata con la D.G.R. n° 243 del 08/05/2015; - i contenuti della presente parte di provvedimento potranno esser modificati sia a seguito di nuove disposizioni in materia d'emissioni, sia in conseguenza dell'evoluzione in tema di miglior tecnologia disponibile, nonché della situazione ambientale; - l'autorizzazione potrà, inoltre, richiamata anche la D.G.R. n. 2473/97, essere sospesa o revocata secondo le procedure dettate dall'art. 278 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ferma restando l'applicazione delle sanzioni ex art. 279 e delle misure cautelari eventualmente disposte dall'autorità giudiziaria, se le attività d'ispezione e controllo dovessero accertare l'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente atto; - la ditta comunichi nel rispetto della normativa eventuali modifiche non sostanziali e chiedere l'autorizzazione per eventuali modifiche sostanziali che comportino una diversa caratterizzazione delle emissioni o il trasferimento dell'impianto in altro sito; - la ditta è tenuta all'assolvimento dell'obbligo di cui alla D.G.R. n. 750/2004, per i controlli da effettuarsi da parte del competente Dipartimento Provinciale (ARPAC) di Avellino; - di demandare all'ARPAC il monitoraggio sul rispetto di questa parte di autorizzazione e dei valori limite di emissioni (riportati in unico, apposito allegato, fornendone le risultanze). **nulla osta acustico ai sensi della L. 26 ottobre 1995 n. 447**, nel rispetto della seguente prescrizione: in caso di variazione del ciclo produttivo e/o di qualsiasi attività prevista nello stabilimento sito in **Morra De Sanctis (AV) zona industriale ASI fg. 34 p.lla 1251,** occorrerà predisporre una nuova relazione acustica, corredata da idoneo monitoraggio fonometrico (perizia) ad attività in esercizio, a firma di tecnico abilitato, che dimostri che le emissioni rumorose dall'attività di che trattasi rientrino nei limiti previsti dal P.Z.A. Comunale vigente e rispettino la normativa vigente in materia di acustica nei termini del limite di emissione assoluto e differenziale presso il recettore più esposto. Tale verifica dovrà considerare la situazione più gravosa come riportato al punto 5 dell'Allegato B al Decreto 16 marzo 1998;
B)	**di definire quanto segue:** L'Autorizzazione Unica Ambientale, **ai sensi del comma 6 dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013, ha durata di quindici anni decorrenti dalla data del rilascio dell'AUA da parte del SUAP (**provvedimento conclusivo del procedimento**) e potrà essere rinnovata e/o aggiornata anche con gli altri titoli abilitativi eventualmente necessari e di cui al comma 1 del citato art. 3 del D.P.R. 59/2013**. Detta autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento per l'inosservanza di quanto riportato nel presente provvedimento ovvero per il mancato rispetto di tutte le norme in campo ambientale (con particolare riferimento al D. Lgs. 152/2006 e succ. mod. e int.), urbanistico e paesaggistico. La gestione dell'impianto deve, inoltre, avvenire in conformità con la documentazione tecnica presentata a corredo dell'istanza di A.U.A. E' fatto obbligo al titolare dell'azienda di richiedere nuova A.U.A., ovvero rinnovo o variante della presente autorizzazione, nel caso dovessero, in detto periodo, modificarsi le condizioni riportate nella documentazione tecnica a corredo dell'istanza ovvero nel presente provvedimento. Almeno sei mesi prima della scadenza, il titolare della presente autorizzazione invia all'Autorita' competente di cui al D.P.R. 59/2013, tramite il SUAP, un'istanza di rinnovo corredata dalla documentazione tecnica e amministrativa aggiornata di cui all'articolo 4, comma 1 del D.P.R. 59/2013.

C) **di precisare ulteriormente, che:**

- la ditta **Ecor International S.p.A.** è obbligata a comunicare al Servizio Autorizzazione Unica Ambientale della Provincia di Avellino ogni eventuale trasformazione della natura giuridica aziendale, o modifica della denominazione o ragione sociale, o cessazione dell'attività, ovvero la sostituzione di un gestore con un altro;
- il rilascio del presente provvedimento è ai soli fini di quanto previsto dal D.P.R. 59/2013 in materia di Autorizzazione Unica Ambientale, pertanto, restano salve ogni altra formalità e/o autorizzazione e/o verifica di compatibilità cui la ditta sia tenuta in forza di altra normativa ovvero non sostituisce gli eventuali necessari atti di concessione/autorizzazione di competenza di altri enti;
- la presente determinazione dovrà sempre essere custodita durante lo svolgimento delle attività presso lo stabilimento e messa a disposizione in qualunque momento delle autorità di controllo insieme agli atti tecnici e amministrativi presentati con l'istanza di rinnovo;
- ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 7 agosto 90 n. 241 e succ. mod. e int., avverso la presente autorizzazione unica ambientale, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica, nei modi e nelle forme previste, è ammesso ricorso giurisdizionale al t.a.r. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato;
- per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente provvedimento, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in materia;
- tutti gli Enti a vario titolo competenti per i controlli sull'insediamento di che trattasi, in relazione agli aspetti autorizzativi di cui si fa riferimento nella presente autorizzazione, devono garantire i controlli di competenza e notiziare questa Provincia sulle risultanze delle proprie attività di verifica e/o controllo al fine di consentire gli eventuali, consequenziali provvedimenti, anche in autotutela, in caso di riscontrate anomalie;
- in modo analogo, se i controlli di cui sopra sono svolti da gestori di pubblici servizi (ad es.: gestore del servizio di fognatura e/o del servizio di depurazione), occorrerà avvisare **anche** questa Provincia in caso di riscontrate anomalie;
- in rapporto all'attività oggetto del presente provvedimento, per quanto riguarda l'inquinamento acustico, le funzioni di vigilanza e controllo sono svolte dai Comuni nell'ambito delle competenze individuate dalla legislazione statale vigente, anche avvalendosi del supporto dell'ARPA e/o dell'ASL, ai sensi della Legge 447/95;
- la ditta **Ecor International S.p.A.**, in relazione ai controlli che verranno disposti dalle Autorità e/o Enti competenti, è tenuta a fornire tutte le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi per consentire le necessarie verifiche;
- la ditta **Ecor International S.p.A.** risponde esclusivamente in proprio di qualunque danno o pregiudizio derivi o possa derivare a terzi o a cose, a seguito della realizzazione o gestione delle opere oggetto della presente autorizzazione, tenendo sollevata e indenne la Provincia di Avellino;
- sono fatti salvi i diritti di terzi, nonché le competenze autorizzative e concessorie non rientranti nella disciplina del DPR 59/2013 (edilizie, paesistiche, forestali, idrauliche, demaniali, etc.) spettanti ad altri Soggetti pubblici o altri Servizi provinciali in ordine sia alla realizzazione delle infrastrutture necessarie all'esercizio dell'attività aziendale, sia al loro mantenimento nell'arco di tempo di validità del presente provvedimento.

D)	**di disporre che il presente atto venga trasmesso solo via PEC:** ➢ al SUAP competente per territorio per il rilascio e la notifica del provvedimento conclusivo del procedimento di A.U.A. di che trattasi. Lo stesso SUAP provvederà a richiedere e far apporre sul provvedimento la marca da bollo di € 16,00 trasmettendone copia anche a questo Servizio in uno all'avvenuta notifica del provvedimento nonché a pubblicare copia del presente atto per almeno 30 gg. all'albo pretorio Comunale. ➢ Alla Regione Campania – UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Avellino ➢ al Dipartimento Provinciale di Avellino dell'A.R.P.A.C.; ➢ αλλ'ASL Avellino - U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica; ➢ Al Comune di Morra De Sanctis – Area Tecnica; ➢ alla ditta **Ecor International S.p.A**; al Consorzio ASI – Avellino.
E)	**di attestare** ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.
F)	**di dare atto che** tutta la documentazione citata e non allegata alla presente determinazione è conservata al n° **486** dell'archivio del Servizio Autorizzazione Unica Ambientale di questo Ente ovvero nell'archivio Regione Campania per la parte relativa alle emissioni in atmosfera.